

TI_GERICHTE 35.2021.32 vom 6. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.32

FR: TI_GERICHTE 35.2021.32 du 6 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 35.2021.32 del 6 dicembre 2021

Regeste

Discussa l'esistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'infortunio e, quindi, di una copertura LAINF. Accertata esistenza di numerose incoerenze (presunta data inizio rapporto lavorativo, ammontare salario percepito, prova pagamento salario, ...)

Erwägungen

E. 1

avrebbe ricevuto un salario lordo di fr. 7'500, rispettivamente di fr. 6'500 al netto dei contributi sociali (da notare che la trattenuta per gli infortuni non professionali avrebbe dovuto essere dell'1.96%, e non del 2.36%, conformemente alla comunicazione 15 agosto 2018 dell'CO 1, cfr. doc. 91). Dai medesimi non emerge che gli sarebbe stata corrisposta la tredicesima mensilità (cfr. doc. 83, p. 4-15). In merito alla prova del pagamento del salario, il TCA constata che esso sarebbe stato sempre versato in contanti, eccezion fatta per un acconto di fr. 1'900 che è stato accreditato sul conto bancario del ricorrente nel corso del mese di luglio 2019 (cfr. doc. 83, p. 20). A tal proposito, va sottolineato che l'art. 47 cpv. 2 del CNM per l'edilizia principale in Svizzera vieta il pagamento in contanti, prevedendo che la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico; i pagamenti in contanti non hanno alcun effetto. D'altro canto, trattandosi dei conteggi di salario che figurano agli atti, così come della dichiarazione dei salari 2019 e del certificato di salario 2019 (dai quali risulta che, da gennaio a dicembre 2019, all'insorgente sarebbero stati pagati salari per un ammontare di fr. 90'000, importo che corrisponde a fr. 7'500 x 12 mensilità – cfr. doc. 106, p. 2 e doc. 87, p. 3), tali documenti contrastano con il tenore della domanda d'indennità d'insolvenza, in base al quale la _____ avrebbe invece corrisposto i salari soltanto sino al mese di agosto 2019 (doc. 106, p. 3). A destare perplessità è inoltre la circostanza che, nonostante il rapporto di lavoro sarebbe iniziato nel corso del mese di novembre 2018 (al più tardi il 23 novembre 2018), nella dichiarazione 2018 dei salari non figura il nominativo dell'insorgente (cfr. doc. 26). In questo contesto, non può neppure essere ignorato che, in data 19 giugno 2018, la _____ ha informato l'amministrazione di non avere più personale alle proprie dipendenze a far tempo dal 1° giugno 2018 e, soprattutto, che essa avrebbe provveduto a notificare all'assicuratore eventuali nuove assunzioni (cfr. doc. 51). Dagli atti non risulta però che ciò sia stato il caso. A tutto ciò va aggiunto che dall'estratto del conto individuale si evince che il ricorrente, durante il periodo gennaio – dicembre 2018, ha svolto un'attività indipendente, grazie alla quale ha conseguito un reddito di fr. 71'900 (doc. 38, p. 2). Infine, così come è stato giustamente evidenziato dall'istituto assicuratore nella decisione su opposizione impugnata, nemmeno le dichiarazioni fatte dall'insorgente a margine della sua audizione del 20 febbraio 2020, appaiono come pienamente credibili. In effetti, in quell'occasione, egli ha affermato di aver mantenuto i contatti con il suo presunto datore di lavoro e che il suo posto

di lavoro non sarebbe stato a rischio (doc. 30). Ora, tali affermazioni mal si conciliano con il fatto che la _____ non avrebbe più pagato il salario a contare dal settembre 2019 e che, soltanto qualche settimana dopo l'audizione, ne è stato dichiarato il suo fallimento (con la relativa procedura sospesa per mancanza di attivo). D'altro canto, è da considerare poco credibile che RI 1 abbia continuato a fornire la propria prestazione di lavoro sino a dicembre 2019, quando l'ultimo salario pagatogli dal suo (presunto) datore di lavoro risalirebbe addirittura ad agosto 2019. Peraltro, dagli atti a disposizione non risulta che l'insorgente abbia formalmente messo in mora il (presunto) datore di lavoro in ragione del suo comportamento inadempiente. Questo Tribunale non ignora che le dichiarazioni agli atti di quelli che sarebbero stati i colleghi di lavoro di RI 1 (cfr. doc. 106, p. 10-12, doc. 113, doc. 114 e doc. 119) sembrerebbero confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro tra la _____ e il ricorrente al momento in cui è accaduto l'incidente della circolazione. Tuttavia, le tante incoerenze che sono emerse dagli atti riducono la forza probatoria da attribuire alle loro affermazioni, le quali devono di conseguenza essere valutate con estrema prudenza. In applicazione delle regole relative all'onere della prova, l'esistenza di un rapporto di lavoro (e, dunque, assicurativo) al momento determinante in cui è avvenuto l'infortunio (4 dicembre 2019) non è stata sufficientemente dimostrata, ragione per la quale il ricorrente non ha diritto alle pretese prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni. In queste condizioni, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.8. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 22 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.